



SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

- STATUTO -

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA – SCOPI – SEDE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

1. E' costituito, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 9 il Consorzio tra enti locali allo scopo di diffondere la cultura musiva attraverso la gestione, l'esercizio e il sostegno dell'attività didattica, promozionale e produttiva svolta dalla Scuola Mosaicisti del Friuli.
2. Gli Enti consorziati sono elencati nella tabella in allegato sub A) al presente statuto, per farne parte integrante e sostanziale, comprensiva delle rispettive quote di partecipazione.
3. Il Consorzio assume la denominazione di Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli ed è dotato di personalità giuridica.

Art. 2 - Durata

1. La durata del Consorzio è a tempo illimitato.

Art. 3 – Recesso e adesione nuovi Enti

1. Ciascuno degli enti consorziati ha la facoltà di recedere dal Consorzio purchè sia trascorso un periodo di almeno 3 (tre) anni consecutivi dall'adesione alla convenzione.

2. La domanda di recesso va presentata entro il mese di giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'Assemblea approva la richiesta di recesso e predispose contemporaneamente una nuova ripartizione delle quote di partecipazione.
4. L'ente che recede rimane obbligato agli impegni precedentemente assunti, rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti pluriennali.
5. Il recesso non dà diritto a forme di liquidazione o risarcimento, sino allo scioglimento del Consorzio.
6. E' ammessa la successiva adesione di altri Enti sia pubblici che privati purchè le quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici. L'adesione alla convenzione deve essere deliberata dai rispettivi organi competenti degli Enti richiedenti previa approvazione dell'Assemblea Consortile.

Art. 4 - Scioglimento

1. Lo scioglimento del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno l'80% delle quote di partecipazione e due terzi degli enti consorziati.
2. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea redige il bilancio di liquidazione indicando le parti spettanti ad ogni ente consorziato con riferimento alle quote di partecipazione costituite dai conferimenti iniziali e successivi.

Art. 5 - Scopi del Consorzio

1. Il Consorzio ha per oggetto la gestione:-
 - a) di studi, di progetti, di proposte e richieste per sviluppare l'arte musiva;
 - b) della didattica e dell'amministrazione della Scuola Mosaicisti del Friuli;
 - c) dell'amministrazione e mantenimento dell'annesso laboratorio di mosaico ove si possono realizzare, anche per conto terzi, mosaici artistici;
 - d) dell'archiviazione e catalogazione del patrimonio artistico-musivo;
 - e) della promozione dell'attività di didattica e di laboratorio musivo;
 - f) della vendita e/o commercializzazione dei beni prodotti dalla Scuola e dai vari laboratori musivi riconosciuti;
 - g) della certificazione dei mosaici artistici di qualità prodotti dalla Scuola e da altri laboratori musivi riconosciuti del territorio regionale;
 - h) della conservazione nel settore musivo;
 - i) di qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini statutari.
2. Il Consorzio, per la realizzazione di opere musive per conto terzi, si avvale della collaborazione di laboratori artigiani e/o di qualificati mosaicisti riconosciuti dallo stesso fatte salve le opere ritenute utili ai fini didattici. In ogni caso la direzione artistica ed il coordinamento tecnico-amministrativo è di competenza del Consorzio.

Art. 6 - Sede

1. Il Consorzio ha sede legale in Spilimbergo, via Corridoni n. 6.

Art. 7 – Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione sono fissate così come indicato nella tabella in allegato sub A) al presente statuto per farne parte integrante e sostanziale.
2. L'ammissione di nuovi enti o il recesso di enti consorziati, nei modi previsti dagli artt. 8 e 9 della convenzione e dall'art. 3 del presente statuto, comporterà la variazione delle quote di cui al comma precedente ed avrà effetto dall'approvazione delle conseguenti modifiche dello statuto da parte dell'Assemblea consorziale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 8 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente del Consorzio;
 - c) il Direttore;
 - d) il Revisore dei Conti.

Capo I - L'ASSEMBLEA

Art. 9 - Composizione

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale di indirizzo e di controllo amministrativo del Consorzio.
2. E' costituita dai Rappresentanti Legali degli enti aderenti o loro delegati.

Art. 10 - Durata in carica

1. I membri dell'Assemblea durano in carica fino a quando ricoprono la carica di Rappresentanti legali dei vari enti aderenti e decadono quando cessano di ricoprire tali cariche. In caso di delega i membri dell'Assemblea decadono con il venir meno dell'atto di delega o quando il delegante cessa dalla carica ricoperta.
2. La decadenza ha effetto dalla nomina da parte degli Enti interessati dei nuovi rappresentanti.

Art. 11 - Componenti dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea:
 - a) hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di ottenere dagli uffici consortili, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato in seno al Consorzio. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
 - b) hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea, nonché di formulare interrogazioni, e mozioni osservando la procedura stabilita dal presente statuto.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. Nella prima seduta l'Assemblea elegge nel suo seno il proprio Presidente che dura in carica fino alla scadenza del mandato presso l'Ente di provenienza.
2. L'Assemblea ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a) determinazione degli indirizzi cui il Presidente del Consorzio dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità del Consorzio;
 - b) elezione del Presidente e del Revisore dei Conti, determinazione delle indennità e degli eventuali compensi;
 - c) delibera di revoca del Presidente e del Revisore dei Conti;
 - d) approvazione valore annuale della quota di partecipazione relativa ai trasferimenti degli enti consorziati così come previsto dall'art. 12 della convenzione;
 - e) approvazione del piano-programma, del bilancio preventivo economico e delle relative variazioni;
 - f) approvazione del bilancio triennale di previsione;
 - g) approvazione del conto consuntivo;
 - h) assunzione di oneri per investimenti che impegnino i bilanci oltre il triennio già approvato, ovvero apportino modifiche agli stanziamenti già previsti nel piano triennale corrente;
 - i) provvedimenti relativi alla partecipazione ad enti o società di capitali;
 - j) modificazioni dello Statuto;
 - k) adesione di nuovi enti e scioglimento del Consorzio.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente dell'Assemblea Consorziale, cui compete anche la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, nei mesi di giugno e dicembre per l'adozione delle deliberazioni di competenza.
3. L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Presidente;
 - b) su richiesta di un numero di componenti in carica che rappresentino almeno il 35% dei voti assegnati all'Assemblea.
4. Il Presidente forma l'ordine del giorno delle adunanze indette di sua iniziativa. Nel caso in cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Alla domanda di convocazione va allegato l'oggetto degli argomenti che si vuole iscritti all'ordine del giorno accompagnati, possibilmente, da una breve relazione.

Art. 14 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. La convocazione dei membri dell'Assemblea viene fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio degli stessi o attraverso "posta elettronica

certificata”, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per le altre sessioni.

2. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 24 ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, telefax o posta elettronica.

Art. 15 - Intervento dei componenti per la validità della seduta

1. L'Assemblea ha la facoltà di deliberare in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% più una del totale delle quote di partecipazione e un terzo degli enti consorziati.
2. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno previsto per la prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% più una del totale delle quote di partecipazione.
3. Alla seduta dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consorzio ed il Revisore dei Conti.

Art. 16 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate dai componenti presenti salvo i casi in cui lo Statuto preveda maggioranze diverse.

Art. 17 - Priorità nella trattazione degli argomenti

1. Nelle sedute in sessione ordinaria le proposte di deliberazione hanno priorità di trattazione sulle interrogazioni e mozioni.
2. Le interrogazioni e le mozioni devono essere trasmesse al Consorzio ed inserite nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile per la loro trattazione.

Art. 18 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando si trattano questioni concernenti persone.

Art. 19 - Presidenza delle sedute assembleari

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea Consorziale.
2. Nel caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal membro più anziano di età in seno all'Assemblea.
3. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, nonché ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, purché ottenga il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'adunanza.

4. Il Presidente può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordine.

Art. 20 - Votazioni

1. Le votazioni di norma hanno luogo con voto palese.
2. Si prendono a scrutinio segreto, salvo espressa deroga della legge, dello statuto o del regolamento, le deliberazioni concernenti persone quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. Il voto espresso da ciascun membro dell'Assemblea ha una valenza pari alla quota di partecipazione al Consorzio.
4. Nelle votazioni segrete ai componenti vengono consegnate tante schede quante sono le rispettive quote di partecipazione che possono anche essere rapportate a centesimi o millesimi, in misura tale comunque da garantire la segretezza.

Art. 21 - Deliberazioni

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea deve essere corredata dai pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Il Direttore cura l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione ed il deposito degli atti.

Art. 22 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dell'organo deliberante.

Art. 23 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate con le modalità stabilite dalla normativa regionale in materia.
2. E' responsabile delle pubblicazioni e delle attestazioni conseguenti il Direttore o un impiegato appositamente designato.

Art. 24 - Verbalizzazione

1. Il Direttore del Consorzio o un suo delegato partecipa alle riunioni dell'Assemblea, ne redige il verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto che nel verbale si faccia constatare il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Art. 25 - Commissione assembleare

1. L'Assemblea può eleggere tra i suoi componenti, mediante scrutinio a voto palese, una Commissione, con funzioni consultive in merito alle competenze dell'organo assembleare, composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Per tale partecipazione non è previsto alcun tipo di compenso e/o rimborso spese da parte del Consorzio.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'Assemblea di cui è componente di diritto.
3. La durata, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, nonché le modalità di esercizio delle funzioni ad essa attribuite, formano oggetto di un regolamento attuativo del presente statuto che dovrà essere approvato dall'Assemblea.
4. Alle sedute della commissione possono intervenire, a titolo consultivo e con diritto a far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni, il Presidente, il Direttore del Consorzio ed il Revisore dei Conti.

Capo II - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 26 - Elezione del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea mediante votazione a scrutinio palese, per la quale è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino il 50% più una del totale delle quote di partecipazione ed un terzo degli enti consorziati.
2. Il Presidente, scelto fra i cittadini non facenti parte dell'Assemblea ed avente i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale o provinciale, dovrà essere fornito di competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o per uffici pubblici ricoperti. A conferma del possesso della professionalità richiesta deve essere redatto a cura dei proponenti o del candidato medesimo un "curriculum vitae".

Art. 27 - Attribuzioni

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio;
 - c) promuove le iniziative volte ad assicurare l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea del Consorzio;

- d) adotta propri provvedimenti, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate dall'Assemblea, che prevedono ogni decisione atta al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo a cui il Consorzio è destinato a soddisfare, fatto salvo quanto per legge e per statuto non sia espressamente riservato al Direttore del Consorzio;
- e) firma gli ordinativi di pagamento;
- f) vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore;
- g) esegue gli incarichi affidatigli dall'Assemblea;
- h) propone all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali: il piano-programma, il bilancio preventivo economico e le relative variazioni; il bilancio triennale di previsione; il conto consuntivo;
- i) contesta per iscritto al Direttore i motivi del licenziamento nel corso del quinquennio assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per le difese;
- j) sottoscrive le delegazioni di pagamento sulle entrate aziendali a garanzia dell'ammortamento dei prestiti;
- k) riceve copia dei verbali del Revisore dei Conti e informa il Presidente dell'Assemblea dei rilievi e suggerimenti in essi contenuti;
- l) riferisce periodicamente all'Assemblea sull'andamento della gestione del Consorzio;
- m) attua le iniziative di informazione e relazione con l'utenza;
- n) può delegare al Direttore del Consorzio parte delle proprie competenze.

Art. 28 - Durata in carica del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consorzio rimane in carica per cinque anni consecutivi e fino all'insediamento del successore. L'insediamento deve aver luogo entro 10 giorni dalla data in cui la deliberazione di nomina è divenuta esecutiva.
2. Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta del Presidente non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 29 - Cessazione della carica

1. Il Presidente cessa dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca da parte dell'Assemblea;
 - d) decadenza pronunciata con atto dell'Assemblea consorziale.

Art. 30 - Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente del Consorzio sono presentate per iscritto ed acquisite, a cura del Direttore, al protocollo del Consorzio. Da tale data decorre il termine per la convocazione dell'Assemblea finalizzata alla surrogazione.
2. Se le dimissioni sono presentate all'adunanza dell'Assemblea, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.
3. Il Presidente, entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni, convoca l'Assemblea la cui seduta dovrà tenersi entro i 15 giorni successivi per la sostituzione

del Presidente dimissionario. In caso di mancata convocazione provvede il membro anziano per età dell'Assemblea.

Art. 31 - Revoca

1. Il Presidente del Consorzio può essere revocato in ogni tempo con deliberazione espressa dell'Assemblea approvata con voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% più una del totale delle quote di partecipazione, e un terzo degli enti rappresentati.
2. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione. Si vota con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 26 del presente Statuto.
3. La proposta di revoca va notificata all'interessato che può presentare in merito all'Assemblea le osservazioni e le deduzioni che ritiene più opportune.

Art. 32 – Decadenza e cessazione dalla carica

1. La decadenza della carica di Presidente avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Presidente;
 - e) negli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto.
2. Alla sostituzione del Presidente dimissionario, revocato, decaduto o cessato dall'Ufficio per altra causa provvede, nella stessa seduta in cui sono comunicate le dimissioni o la cessazione della carica o si procede alla revoca, l'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea con le modalità di cui all'art. 26 del presente Statuto.

Art. 33 – Indennità al Presidente del Consorzio

1. L'Assemblea è l'organo competente alla determinazione dell'indennità di carica spettante al Presidente. Tale indennità non dovrà superare il 50% di quella del Sindaco del Comune sede del Consorzio e, in ogni caso, si dovrà tenere conto del Bilancio del Consorzio.
2. Le relative spese sono a carico del Consorzio.

Art. 34 – Responsabilità del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente deve adempiere ai doveri ad esso imposti dalla legge ed è responsabile dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
2. In ogni caso è responsabile se non ha vigilato sul generale andamento della gestione, o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. L'azione di responsabilità innanzi alla autorità competente contro il Presidente del Consorzio è promossa in seguito a deliberazione motivata dall'Assemblea.
4. Per il Presidente del Consorzio si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Capo III - IL DIRETTORE

Art. 35 - Nomina

1. Il Direttore è assunto dal Presidente del Consorzio con contratto a tempo determinato anche attraverso chiamata diretta di personale dipendente del Consorzio purché ricopra i requisiti previsti per detto ruolo.
2. Il Direttore deve essere in possesso del diploma di laurea e deve garantire la buona conoscenza nel settore giuridico-amministrativo.

Art. 36 - Durata dell'incarico e licenziamento

1. La durata dell'incarico del Direttore è pari a quella del Presidente che ha provveduto all'assunzione dello stesso.
2. Il Direttore non può essere licenziato se non per giusta causa riguardante il Consorzio o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente, essere contestati per iscritto con invito a presentare le sue difese entro quindici giorni. I motivi del licenziamento devono comparire esplicitamente nel relativo provvedimento del Presidente.

Art. 37 - Compiti

1. Il Direttore dipende funzionalmente dal Presidente di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:
 - a) sovrintende all'attività didattica, promozionale e produttiva della Scuola e a tutti i servizi del Consorzio;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed i provvedimenti del Presidente;
 - c) adotta provvedimenti per migliorare i servizi e la efficienza della Scuola nell'ambito delle sue competenze anche attraverso la promozione di pubblicazioni ed esposizioni musive;
 - d) formula proposte in materia di competenza dell'Assemblea e del Presidente;
 - e) si avvale degli uffici amministrativi per redigere i contratti;
 - f) adotta le misure disciplinari nei confronti dei dipendenti;
 - g) sovrintende alla predisposizione dello schema del Bilancio di Previsione pluriennale ed annuale, del Piano programma e del Conto consuntivo;
 - h) provvede alle forniture, somministrazioni, servizi e lavori in economia;
 - i) firma, unitamente al Presidente, gli ordinativi di pagamento;
 - j) assiste alle riunioni dell'Assemblea provvedendo, personalmente e/o con suo delegato, alla relativa verbalizzazione;

- k) interviene, su esplicita delega del Presidente, in udienze di discussione delle cause di lavoro;
 - l) rilascia documenti, notizie e permessi di accesso alle strutture ai cittadini nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza;
2. Il Direttore è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alle disposizioni generali emanate dall'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei referenti dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile delle iniziative e dei compiti direttamente affidatigli.

Art. 38 – Sostituzione e divieto esercizio attività esterna

- 1. Il Direttore in caso di vacanza del posto, di assenza temporanea, malattia o altro impedimento è sostituito da un altro dipendente del Consorzio nominato dal Presidente.
- 2. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio, senza la preventiva autorizzazione del Presidente formalizzata con apposito provvedimento.

Capo IV – IL REVISORE DEI CONTI

Art. 39 - Requisiti e nomina

- 1. La revisione dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un revisore contabile nominato dall'Assemblea.
- 2. Il professionista deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri.
- 3. Il Revisore dura in carica per un quinquennio; è rieleggibile e non può essere revocato se non per giustificato motivo.
- 4. Le modalità di elezione sono determinate dall'Assemblea come pure le norme ed il funzionamento.
- 5. Al Revisore compete una indennità il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea tenuto conto delle tariffe professionali applicabili in relazione alle dimensioni del Consorzio.

Art. 40 - Compiti

- 1. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare con apposita relazione la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Di tale relazione ne trasmette copia al Presidente ed al Direttore.

2. Il Revisore vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine esamina, con frequenza almeno trimestrale la documentazione relativa alla situazione economico finanziaria del Consorzio.
3. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.
4. Al Revisore viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Revisore deve partecipare alle sedute dell'Assemblea nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti di particolare rilevanza economico finanziaria. Dette sedute sono valide anche in sua assenza.
6. Ogni anno il Revisore accompagna il conto consuntivo con una relazione; in essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti.

Capo V – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 41 - Astensione dell'attività deliberativa

1. Ogni membro dell'Assemblea ed il Presidente si astengono dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie e quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità di loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Consorzio.
3. Il divieto di cui al primo comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
4. L'obbligo di astensione al prendere parte alle riunioni si estende al Direttore. In questo caso l'Assemblea incarica, a svolgere le funzioni temporanee di segretario, un suo componente.

Art. 42 - Rimborso spese legali

1. Il Consorzio, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale, mediante rimborso delle spese processuali, ai membri dell'Assemblea, al Presidente e al Direttore che si trovano implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità contabile, civile e penale, in ogni stato o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto col Consorzio e ci sia stata sentenza definitiva di assoluzione o comunque sentenza di proscioglimento.

TITOLO III

PERSONALE

Art. 43 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'Amministrazione consortile si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. La forma e le modalità di organizzazione delle strutture interne saranno disciplinate con appositi regolamenti, ed in particolare:
 - a) regolamento organico del personale e relativa dotazione organica;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. I regolamenti disciplinano anche l'attribuzione ai funzionari, agli impiegati ed ai docenti, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento fra il Direttore e gli stessi.
4. Tutti gli atti concernenti in qualsiasi misura la sfera giuridica ed il trattamento economico del personale saranno adottati previo parere delle rappresentanze sindacali.
5. Al personale dipendente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli è applicato il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale degli Enti Locali (Comparto Unico).

TITOLO IV

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 44 - Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili, comprese le disponibilità finanziarie conferite dagli enti consorziati fin dalla costituzione dell'ente consortile o successivamente.

Art. 45 - Finanza e contabilità

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi il Consorzio ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Art. 46 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Consorzio si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia di aziende speciali.
2. Il bilancio di previsione annuale va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno asserviti i principi di annualità, di universalità, di legalità, di veridicità, di pubblicità e di pareggio economico finanziario.
4. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonchè dal bilancio pluriennale elaborato in termini di legge.
5. Il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti derivanti dalle quote di partecipazione. I trasferimenti annuali, da parte degli Enti consorziati, necessari per il funzionamento della Scuola Mosaicisti al fine di raggiungere il pareggio di bilancio avverranno in proporzione alle quote di partecipazione dei singoli Enti deliberati dall'Assemblea del Consorzio stesso.

Art. 47 - Conto Consuntivo

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto come previsto dalla vigente normativa delle aziende speciali. Il rendiconto viene predisposto entro il 30 aprile dal Presidente, viene inviato unitamente alla propria relazione al Revisore dei Conti per la relazione di sua competenza, ed approvato dall'Assemblea Consorziale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 48 - Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa del Consorzio è affidato con determinazione del Direttore ad un istituto di credito od un consorzio di istituti di credito secondo le modalità di selezione previste dalle vigenti disposizioni di legge ed il rapporto sarà disciplinato da apposita convenzione.

Art. 49 – Responsabilità contabili

1. Il Cassiere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio del pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Consorzio, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione.

TITOLO V

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 50 - Diritti di accesso e di informazione

1. Ai cittadini singoli ed associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti al limite di divulgazione.
2. L'Amministrazione può, se lo ritiene opportuno e necessario, approvare un apposito regolamento al fine di stabilire le categorie degli atti riservati, la disciplina dei casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso e le norme di organizzazione per il rilascio delle copie.
3. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici con le limitazioni previste dai commi precedenti. L'Ente deve di norma garantire la pubblicizzazione dei propri atti attraverso i sistemi individuati dalla normativa regionale in materia. Inoltre l'Ente può utilizzare i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
4. Il Presidente adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento attuativo sarà emanato nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dalle norme vigenti.

TITOLO VI

COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Art. 51 - Commissione tecnico-scientifica

1. L'Assemblea, in accordo con il Presidente del Consorzio, può nominare una Commissione tecnico-scientifica composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
2. I componenti della Commissione sono scelti tra personalità di alto profilo professionale aventi attinenza con le attività svolte dal Consorzio.
3. I componenti della Commissione durano in carica fino alla scadenza del Presidente del Consorzio.
4. La Commissione ha competenza consultiva di carattere generale, nei confronti degli organi attivi del Consorzio.
5. L'organizzazione e il funzionamento, nonché le modalità di esercizio dei compiti consultivi, attraverso pareri, a seconda dei casi, facoltativi, obbligatori, da acquisire dagli organi consortili, formano oggetto di un regolamento attuativo del presente statuto che dovrà essere approvato dall'Assemblea.
6. Alle sedute della commissione partecipano, con diritto di voto, il Presidente del Consorzio e il Direttore.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Norme transitorie

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio decade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli organi di gestione consortile monocratici restano in carica fino alla scadenza del loro attuale mandato e fino all'insediamento dei successori nominati ai sensi del vigente statuto.

Art. 53 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Lo statuto e le modifiche allo stesso entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Lo statuto è pubblicato sul sito web del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli.

Note allo statuto:

- approvato con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 07 del 22.09.2011
- modificato con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 04 del 26.02.2013
(art. 18 della L.R. 26/2012)

Allegato sub A)
art. 7 dello statuto

TABELLA DEGLI ENTI CONSORZIATI E DELLE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

N.	Enti	n° quote	%
1	Comune di Spilimbergo	49	24,61
2	Provincia di Pordenone	46	23,12
3	Fondazione Friuli	25	12,56
4	Comune di Pordenone	15	7,54
5	Comune di Udine	15	7,54
6	Comune di Codroipo	4	2,01
7	Comune di Cordenons	4	2,01
8	Comune di Grado	4	2,01
9	Comune di Porcia	4	2,01
10	Comune di Sacile	4	2,01
11	Comune di San Vito al Tagliamento	4	2,01
12	Comune di Sequals	4	2,01
13	Comune di Dignano	2	1,01
14	Comune di Fontanafredda	2	1,01
15	Comune di Montereale Valcellina	2	1,01
16	Comune di San Daniele del Friuli	2	1,01
17	Comune di S. Giorgio della Rich.da	2	1,01
18	Comune di Tolmezzo	2	1,01
19	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Pordenone	1	0,50
20	Comune di Fanna	1	0,50
21	Comune di Mereto di Tomba	1	0,50
22	Comune di Pinzano al Tagliamento	1	0,50
23	Comune di Valvasone Arzene	1	0,50
24	Comune di Vito d'Asio	1	0,50
25	Comune di Vivaro	1	0,50
26	Comune di Zoppola	1	0,50
27	Diocesi di Concordia-Pordenone	1	0,50
TOTALI		199	100%

Note alla tabella:

- modificata con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 05 del 31.05.2012 a seguito dell'adesione dei seguenti nuovi enti: Comune di Dignano e Comune di Fontanafredda;
- modificata con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 12 del 01.10.2012 a seguito dell'adesione dei seguenti nuovi enti: Fondazione CRUP, ARLeF, C.C.I.A.A. Pordenone e Comune di Zoppola;
- modificata con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 16 del 21.12.2012 a seguito dell'adesione del Comune di Mereto di Tomba;
- modificata con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 05 del 27.02.2014 a seguito dell'adesione della Diocesi di Concordia-Pordenone;
- modificata con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 12 del 30.06.2014 a seguito del recesso dell'ARLeF (*con decorrenza 1° gennaio 2015*);
- modificata con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 05 del 23.02.2015 a seguito di riduzione di n. 1 quota di partecipazione da parte del Comune di Pinzano al Tagliamento;
- modificata con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 09 del 30.06.2015 a seguito dell'adesione del Comune di Grado;
- modificata con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 03 del 22.03.2016 a seguito dell'adesione del Comune di Valvasone Arzene;
- modificata con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 08 del 30.06.2016 a seguito del recesso della Provincia di Udine (*con decorrenza 1° gennaio 2017*).